

eventualmente arrecare pregiudizio, seppure indirettamente.

## TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 37

#### Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell'Unione assolve alle funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti svolgendo in particolare, funzioni di legalità, imparzialità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Assiste alle sedute degli Organi Collegiali, cura la redazione dei verbali e rogita i contratti dell'Ente.

2. In caso di assenza od impedimento, anche temporaneo del Segretario, tutte le funzioni sono espletate da un Vice-Segretario.

3. Il Segretario dell'Unione è uno dei Segretari Comunali, o un Funzionario di cat D3 dipendente di uno dei Comuni dell'Unione in possesso di Laurea prevista per accedere alla Carriera di Segretario Comunale. E' nominato dal Presidente.

### Art. 38

#### Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Unione, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, l'Assemblea dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consigliare del Comune di Senorbi'.

### Art. 39

#### Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli Organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

### Art. 40

#### Modificazioni, integrazioni od abrogazioni dello Statuto

1. Le proposte di modificazione, integrazione od abrogazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza qualificata dei componenti in carica.

2. Le proposte di modifica, integrazione od abrogazione, come deliberate al primo comma del presente articolo, sono inviate ai Consigli Comunali facenti parte dell'Unione, i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. S'intende approvata, quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso fa-

vorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica, integrazione od abrogazione statutaria entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecutività. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Unione l'atto di ratifica statutaria. Sarà cura del Presidente provvedere alla stipula dell'atto pubblico di modifica, integrazione od abrogazione statutaria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ratifica da parte dell'Unione.

### Art. 41

#### Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto. Determinata l'entità del fondo, ciascun Comune partecipa proporzionalmente al numero dei propri abitanti desunto dall'ultimo rendiconto della gestione approvato.

### Art. 42

#### Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.

2. Dopo l'approvazione dei singoli Consigli Comunali, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.), ed affisso all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Il Segretario

Dr. Marco Zedda

(1349 gratuito)

STATUTO  
DELL'ORDINAMENTO  
ED IL FUNZIONAMENTO  
DELL'UNIONE DEI  
COMUNI  
"VALLE DEL CEDRINO"  
fra i Comuni di  
GALTELLI'  
IRGOLI  
LOCULI  
ONIFAI  
OROSEI

Il Sindaco del Comune di GALTELLI'  
Il Sindaco del Comune di IRGOLI  
Il Sindaco del Comune di Loculi  
Il Sindaco del Comune di ONIFAI  
Il Sindaco del Comune di OROSEI

### TITOLO I°

#### Elementi dell'Unione

Art. 1 - Natura dell'Unione

Art. 2 - Denominazione e sede

Art. 3 - Finalità dell'unione  
 Art. 4 - Oggetto  
 Art. 5 - Adesioni  
 Art. 6 - Durata  
 Art. 7 - Recesso  
 Art. 8 - Procedimento per il trasferimento delle competenze.

#### TITOLO II°

Gli Organi di rappresentanza, di Amministrazione, di gestione.

Art. 9 - Gli Organi  
 Art. 10 - L'Assemblea Generale  
 Art. 11 - Composizione  
 Art. 12 - Funzionamento  
 Art. 13 - Competenze dell'Assemblea  
 Art. 14 - Deliberazioni  
 Art. 15 - Consiglio di Amministrazione  
 Art. 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione  
 Art. 17 - Adunanze e deliberazioni  
 Art. 18 - Il Presidente dell'Unione  
 Art. 19 - Il Vice Presidente dell'Unione  
 Art. 20 - Prerogative e responsabilità.

#### TITOLO III°

Organi gestionali - strutture - Uffici

Art. 21 - Principi e criteri generali  
 Art. 22 - Personale  
 Art. 23 - Segretario Generale  
 Art. 24 - Incompatibilità e responsabilità.

#### TITOLO IV°

Gestione - Finanza - Contabilità

Art. 25 - Attività gestionale dell'Unione  
 Art. 26 - Patrimonio  
 Art. 27 - Trasferimenti per partecipazione alle spese  
 Art. 28 - Contratti ed appalti

#### TITOLO V°

Vigilanza - Controllo

Art. 29 - Rimozione e sospensione  
 Art. 30 - Raccordo con gli Enti  
 Art. 31 - Interventi degli Amministratori  
 Art. 32 - Revisione economica e finanziaria  
 Art. 33 - Nucleo di valutazione e Controllo Interno di Gestione.

#### TITOLO VI°

Trasparenza - Accesso - Partecipazione

Art. 34 - Trasparenza  
 Art. 35 - Albo delle pubblicazioni  
 Art. 36 - Accesso ed informazione  
 Art. 37 - Partecipazione  
 Art. 38 - Associazionismo e volontariato

#### TITOLO VII°

Norme finali e transitorie

Art. 39 - Organi di governo  
 Art. 40 - Atti regolamentari  
 Art. 41 - Bilancio, Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  
 Art. 42 - primi adempimenti e trasferimenti delle competenze

Art. 43 - Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme comunali incompatibili.

Art. 44 - Affidamento del servizio di Tesoreria.

Art. 45 - Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

Art. 46 - Norma di rinvio

Art. 47 - Entrata in vigore.

#### TITOLO I°

##### ELEMENTI COSTITUTIVI

##### Art. 1

Natura dell'Unione

I Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei, tutti della Provincia di Nuoro, si costituiscono in Unione denominata "VALLE DEL CEDRINO", in seguito denominata Unione ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e del Capo I° della L.R. 12 agosto 2005 n.12;

L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

##### Art. 2

Denominazione e Sede

L'Unione assume la denominazione di "VALLE DEL CEDRINO";

L'Unione ha sede legale in OROSEI alla Via Santa Veronica presso la Casa Comunale del Comune di Orosei;

L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logo o lo tipo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

##### Art. 3

Finalità dell'Unione

E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono gestendo con efficienza, efficacia, economicità e trasparenza l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative loro demandate che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità;

L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità Comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società dello Stato;

L'Unione, con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti;

L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei Piani e Programmi Comunali, dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro, della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea. Provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva di cui al precedente comma.

##### Art. 4

Oggetto

Potranno essere affidate all'Unione, secondo le procedure previste dall'art.8 del presente Statuto, le competenze concernenti le seguenti funzioni:

1) - SERVIZIO PERSONALE COMUNALE, DEI CANTIERI E DEI LAVORI IN ECONOMIA

Funzioni attribuite: Servizio amministrativo, previdenziale, assicurativo e contabile di tutto il personale dipendente dai Comuni, del personale dei cantieri e dei lavori in economia;

2) - SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI

Funzioni attribuite: Gestione (accertamento, liquidazione, riscossione ed eventuale contenzioso dei seguenti tributi:

- I.C.I.
- T.A.R.S.U.
- T.O.S.A.P.

3) - SERVIZIO STATISTICA

Funzioni attribuite: Ufficio di Statistica (I.S.T.A.T.)

4) - SERVIZIO EDILIZIA E TERRITORIO - AMBIENTE - SICUREZZA SUL LAVORO

Funzioni attribuite:

- Gestione coordinata dell'attività inerente l'edilizia privata e pubblica, la pianificazione urbanistica Comunale, la realizzazione e la gestione delle Opere Pubbliche, comprese le procedure espropriative e le problematiche inerenti la sicurezza nei posti di lavoro (ex D.Lgs. n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni);

- Gestione coordinata del Servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., trattamento acque reflue ed altri servizi inerenti l'ambiente.

5) - SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Funzioni attribuite:

- Studio e gestione del sistema informatico dell'Unione finalizzato all'interconnessione fra i Comuni;

- Programmazione dello sviluppo economico dei Comuni e redazione dei Piani di Sviluppo Economico Locale;

- Istituzione e gestione dello Sportello Unico per le attività produttive.

6) - SERVIZI SOCIALI

Funzioni attribuite: Gestione unitaria delle funzioni socioassistenziali dei Comuni facenti parte dell'Unione.

7) - POLIZIA URBANA - RURALE - AMMINISTRATIVA - GIUDIZIARIA E DI SICUREZZA PUBBLICA

Funzioni attribuite: Servizi di Polizia Municipale, comprensivi di tutte le funzioni amministrative, giudiziarie e di polizia giudiziaria.

8) - SERVIZIO PUBBLICHE RELAZIONI

Funzioni attribuite: Istituzione e gestione, mediante servizio informatico in rete fra tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, di tutte le istanze o rimostranze dei cittadini dell'Unione inoltrando ed esitando i provvedimenti finalizzati al loro soddisfacimento.

9) - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Funzioni attribuite: Servizio di Segreteria generale fra tutti i Comuni facenti parte dell'Unione.

10) - NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Funzioni attribuite: Istituzione e gestione, previa adozione di un regolamento che disciplini il servizio e la composizione di Nucleo per la valutazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi nonché per il controllo interno di gestione.

11) - SERVIZIO LEGALE E DIFENSORE CIVICO

Funzioni attribuite: Istituzione e gestione, mediante stipula di convenzione triennale con un Avvocato, del servizio legale per la formulazione di pareri pro-veritate, la definizione sia giudiziale che stragiudiziale del contenzioso di qualsiasi natura e la tutela giuridica dei diritti e degli interessi dei Comuni aderenti all'Unione. Al predetto professionista sono attribuite anche le funzioni di Difensore Civico.

12) - UFFICIO STAMPA

Funzioni attribuite: Istituzione e gestione, mediante stipula di convenzione triennale con un giornalista iscritto al relativo ordine, del servizio stampa.

13) - SERVIZI CIMITERIALI

Funzioni attribuite: Manutenzione, sia ordinaria che straordinaria dei servizi cimiteriali. Istituzione e gestione del servizio di cremazione delle salme ed individuazione dei siti per la dispersione delle ceneri.

14) - ASILI NIDO

Funzioni attribuite: Gestione del servizio in tutte le sue fasi.

15) - SERVIZI POSTALI SPECIALI

Funzioni attribuite: Servizio riscossione tributi.

16) - SERVIZI TURISTICI

Funzioni attribuite: Gestione coordinata dell'attività di promozione turistica e dei prodotti tipici locali. Partecipazione a manifestazioni e fiere regionali, nazionali, dell'U.E. nonché dei paesi extracomunitari. Istituzione e gestione del servizio di guida turistica con impiego di personale con conoscenza della lingua inglese, francese e/o spagnola e tedesca. Attivazione di sito internet per la divulgazione ed il coordinamento delle opportunità turistiche e ricettive sia locali che regionali.

17) - SERVIZI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE

Funzioni attribuite: Gestione informatizzata dei servizi, nella più scrupolosa osservanza delle vigenti fonti normative, con attivazione, oltre che di una rete "intranet", con possibilità di istituire postazioni fisse esterne alla sede dell'Unione e/o delle Case Comunali dei Comuni aderenti.

L'Unione, nell'esercizio delle funzioni attribuite, assicura la consulenza giuridica, amministrativa e tecnica necessaria all'espletamento dei propri servizi, anche mediante ricorso a consulenze esterne.

All'Unione possono essere attribuite ulteriori competenze, rispetto a quelle sopra elencate, previa modifica del presente Statuto e del relativo Atto Costitutivo.

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e, comunque, tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore negli atti di trasfe-

rimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza Comunale.

18) - SERVIZIO BIBLIOTECARIO;

Art. 5

Adesione di nuovi Comuni

I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta all'Unione medesima, con allegata deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

La richiesta sarà sottoposta all'approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale previsto per la modifica dello Statuto.

Art. 6

Durata

L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni singolo Consiglio Comunale e, comunque, fino a quando a comporla siano almeno due Comuni.

Art. 7

Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, unilateralmente, con provvedimento consiliare.

Nell'ipotesi di recesso di alcuni dei Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei servizi demandati all'Unione verrà riaffidata ai recedenti.

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno devolute ad un Arbitro iscritto nell'apposito elenco degli Arbitri e dei Conciliatori della Camera di Commercio, Artigianato e Industria di Nuoro, scelto di comune accordo fra i Comuni aderenti all'Unione od, in difetto di accordo, alla decisione di un Arbitro nominato dalla CC.II.AA. di Nuoro in base al Regolamento della medesima Camera che le parti, con la sottoscrizione del presente Statuto ed Atto Costitutivo, dichiarano di ben conoscere ed accettare. Il Comune interessato, potrà scegliere a rappresentarlo, uno o più periti di parte, che verrà/verranno nominato/i con deliberazione della Giunta Municipale dello stesso Comune. L'Arbitro come sopra nominato, procederà secondo equità, in via rituale ed il Lodo sarà inappellabile acquistando, pertanto, immediata efficacia. Tutte le relative spese saranno poste interamente a carico del Comune soccombente. Sono, altresì, devolute al giudizio di un Arbitro le controversie che dovessero insorgere fra l'Unione e/o fornitori ed appaltatori di servizi.

Art. 8

Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli Atti Comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

A seguito del trasferimento delle competenze su di

una determinata materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni occorrenti alla sua gestione e, ad essa direttamente competono le annesse imposte, tasse, tariffe e/o contributi, ivi comprese quelle relative alla loro determinazione, accertamento e riscossione, sia in forma volontaria che coattiva.

Il procedimento di trasferimento di tutti gli adempimenti connessi alle trascrizioni, le volture e quant'altro occorrente per il legittimo subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti con soggetti terzi dovrà essere espletato con la massima sollecitudine dai singoli Comuni.

Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare, in ogni caso, il trasferimento di tali competenze, delegando all'Unione il compito di gestire, in nome e per proprio conto, la tutela di detti rapporti ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione, delle relative incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziare ed espletare le formalità utili al loro trasferimento, ovvero, in caso di inerzia protrattasi per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

Il conflitto di competenze, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

TITOLO III

GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA -  
AMMINISTRAZIONE - GESTIONE

Art. 9

Organi

Sono Organi dell'Unione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'Organo istituzionale dell'Unione, rappresentativa degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.

L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Art. 11

Composizione

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni Comune partecipante all'Unione, designato fra i Sindaci e gli Assessori degli stessi.

Le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalle norme e dalle disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 12

Funzionamento

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13

#### Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'Assemblea:

- 1) L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) l'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che compongono impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, nonché il rendiconto annuale di gestione;
- 4) l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- 5) l'approvazione degli accordi con gli altri Enti Locali e/o soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
- 6) la verifica delle istanze di adesione di nuovi Comuni e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione, di deliberare l'ammissione;
- 7) la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- 8) l'esercizio di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari;
- 9) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 42 del D.Lgl. n.267/2000, atti fondamentali.

#### Art. 14

##### Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma, le modalità di redazione, la pubblicazione ed il controllo.

Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario Generale od il Vice Segretario Generale - ove previsto - dell'Unione, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, le sottoscrive.

#### Art. 15

##### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali indicati e determinati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, è composto da n°4 componenti, oltre al Presidente

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori a seguito del rinnovo dei Consigli Comunali.

#### Art. 16

##### Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

#### Art. 17

##### Adunanze e deliberazioni

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Unione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati, a maggioranza assoluta dei votanti.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale o dal Vice Segretario - se previsto.

#### Art. 18

##### Il Presidente dell'Unione

Il Presidente dell'Unione è nominato dal C.D.A. al suo interno

Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Ente. E' l'Organo di raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione. Di tali Organi convoca e presiede le riunioni ed assicura l'unità dell'attività dell'Unione.

#### Art. 19

##### Prerogative e responsabilità

Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda le aspettative ed i permessi si applicano le norme previste dal D.Lgs. n.267/2000. Per le indennità si applica il comma 7 dell'art.11 della L.R. 2 agosto 2005 n.12.

Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli Enti Locali.

#### TITOLO III°

##### ORGANI GESTIONALI - STRUTTURE ED UFFICI

#### Art. 20

##### Principi e criteri generali

L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, efficienza, imparzialità, funzionalità ed economicità della gestione, nelle forme e con le modalità prescrit-

te dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso, essa si attiene e si uniforma al principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi di Amministrazione, mentre la Dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché della correttezza, efficienza ed imparzialità nella gestione.

L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

#### Art. 21

##### Personale

L'Unione dei Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, in primis, al trasferimento del personale dei Comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione ovvero attivando gli istituti del comando, dalla mobilità o del part-time.

Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale dipendente degli Enti Locali.

#### Art. 22

##### Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Unione è scelto fra i Segretari di uno degli Enti Locali facenti parte dell'Unione. E' nominato dal Presidente previa intesa con la relativa Agenzia Regionale. A tal fine l'Unione stipula con i Comuni apposita convenzione.

Il Segretario Generale assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti svolgendo, in particolare, funzioni di legalità, imparzialità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli Organi Collegiali, cura la redazione dei verbali e rogita i contratti dell'Ente.

#### Art. 23

##### Incompatibilità e responsabilità

A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò espressamente autorizzato, di volta in volta, dal Presidente dell'Unione.

Il Segretario Generale ed il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

#### TITOLO IV°

#### GESTIONE - FINANZA - CONTABILITÀ

#### Art. 24

##### Attività gestionale dell'Unione

La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza ed imparzialità e deve garantire il pareggio economico e finanziario del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio e monitoraggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggio-

re utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il regolamento di contabilità individua i metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 25

##### Patrimonio

L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi derivanti dai conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti della Regione, dello Stato e dall'Unione Europea e/o da altri Enti e da acquisizioni successive.

I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

E' demandato all'Assemblea Generale l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina, altresì, le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli Enti.

#### Art. 26

##### Trasferimenti per la partecipazione alle spese

L'Unione, ove non possa autofinanziare le spese necessarie al proprio funzionamento con mezzi derivanti da canoni, tariffe e contributi esterni, provveda a ripartire tali oneri sugli Enti aderenti, in misura proporzionale alla popolazione residente ed alle competenze trasferite al nuovo Ente Locale dai singoli Comuni associati.

Gli Enti hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria unica dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro i primi dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio preventivo approvato.

#### Art. 27

##### Contratti - appalti

Il Regolamento dei contratti disciplina gli appalti dei lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

Il Regolamento determina, altresì, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che i Responsabili dei Servizi possono sostenere in economia.

#### TITOLO V°

#### VIGILANZA E CONTROLLO

#### Art. 28

##### Rimozione e sospensione

I componenti dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

#### Art. 29

#### Raccordo con gli Enti

L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario Generale, agli Enti associati, copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.

Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Il Presidente convoca, con cadenza almeno annuale, la conferenza dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

#### Art. 30

##### Interventi degli amministratori

I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché i Consiglieri Comunali aderenti, hanno diritto ad ottenere dagli Uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

#### Art. 31

##### Revisione Economica e Finanziaria

L'Assemblea dell'Unione elegge il Collegio dei Revisori dei conti iscritto nel rispetto delle norme contenute nell'art.234 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai suoi componenti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. I componenti durano in carica anni 3 (tre), rinnovabili per ulteriori 3 (tre) e sono revocabili esclusivamente per inadempimenti al mandato conferitogli tassativamente previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli Organi di governo all'Assemblea Generale ed al Consiglio di Amministrazione.

Collabora con l'Assemblea Generale dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile, contrattuale e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

Risponde, inoltre, della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea Generale dell'Unione, ove necessario

alla Corte dei Conti e quando ne ravvisi i presupposti, alla Magistratura Ordinaria.

#### Art. 32

##### Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione

Il Nucleo di valutazione e del Controllo Interno di Gestione è un Collegio composto da tre membri che operano in posizione di autonomia e riferiscono, in via riservata, al Presidente, quale Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente.

Svolge le funzioni di valutazione dei Dirigenti, dei Responsabili dei Servizi e del Controllo Interno di Gestione. Svolge, inoltre, le funzioni di supporto per la valutazione del restante personale, ai sensi del contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'Ente.

E' costituito da due componenti esterni, scelti tra professionisti esperti in gestione del personale e tecniche di monitoraggio anche fra dirigenti statali o di Enti Locali in servizio od in quiescenza e da un Responsabile di Servizio.

Le funzioni di Segretario del Nucleo potranno essere svolte da personale scelto dallo stesso Nucleo e potranno essere svolte da individui in possesso almeno del titolo di studio della Scuola Media Superiore.

I componenti il Nucleo di valutazione sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il compenso annuo. Durano in carica anni 3 (tre) e sono rinnovabili per pari durata una sola volta.

Al verificarsi di cause di incompatibilità o di scarsa efficienza nell'attività di competenza, l'ente può risolvere il rapporto con tutti i Componenti il Nucleo di Valutazione od anche con uno solo di essi.

Il Nucleo svolge la sua attività in modo collegiale. Può richiedere agli Uffici informazioni od estrazione di copie di atti e documenti ed effettuare verifiche dirette. Riferisce almeno due volte l'anno al Presidente dell'Unione.

#### TITOLO VI°

##### TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

#### Art. 33

##### Trasparenza

L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità e la trasparenza della gestione nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi, ritenuti più idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicazione dei relativi dati, sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento degli Organi.

#### Art. 34

##### Albo delle pubblicazioni

L'Unione ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza degli utenti. Detti atti contestualmente all'affissione all'Albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati.

L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

#### Art. 35

##### Accesso ed informazione

L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere tempestivamente comunicato ai diretti interessati ed ai terzi cui possa arrecare direttamente od indirettamente pregiudizio.

I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i titolari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti che l'Unione è tenuta a valutare purché pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il Regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini, singoli od associati, agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.

Il Regolamento, inoltre:

- determina i tempi di ciascun tipo di procedimento;
- individua, per ciascun provvedimento di competenza, il Responsabile del procedimento e la sua massima durata;
- determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e conseguentemente il pronunciarsi dell'Amministrazione;
- indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

L'Amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti per i terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

#### Art. 36

##### Partecipazione

L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

L'Unione, a tal fine è impegnata:

- ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
- a promuovere assemblee od incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;
- a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle atti-

vità dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

L'Unione, periodicamente, predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di Enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli Enti associati.

#### Art. 37

##### Associazionismo e volontariato

L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di comprimere gradualmente i costi di gestione.

#### TITOLO VII°

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 38

##### Organi di Governo

L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi Organi.

#### Art. 39

##### Atti regolamentari

Fino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune di OROSEI, in quanto compatibili con il presente Statuto. Il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario Generale, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare all'Assemblea Generale, entro tre mesi dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti.

#### Art. 40

##### Bilancio - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Fino all'adozione della Pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre al trasferimento del personale degli Enti associati nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione, ovvero mediante attivazione dell'istituto del comando, della mobilità o del part-time, sussistendone i motivi ed i presupposti.

Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese proporzionalmente al numero di abitanti di ciascun Comune stabilendo, con apposito atto giuntale, termini, modalità, Ente ed annessa Tesoreria.

In attesa che l'Ente si doti di un assetto organizzativo e di un Organo compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario Generale dell'Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell'Unione.

#### Art. 41

##### Primi adempimenti e trasferimento delle competenze



Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto, secondo quanto stabilito dall'art.8, con atti di Consigli Comunali.

#### Art. 42

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa attribuita dalla legge ai Comuni.

La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

#### Art. 43

Affidamento del Servizio di tesoreria

Nella fase transitoria e fino alla data di espletamento della gara, il Servizio verrà affidato provvisoriamente al Tesoriere di uno dei Comuni dell'Unione.

#### Art. 44

Modificazioni, integrazioni o abrogazioni del presente Statuto

Le proposte di modificazione, integrazione od abrogazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le proposte di modifica, integrazione od abrogazione, come deliberate al primo comma del presente articolo, sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. S'intende approvata, quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica, integrazione od abrogazione statutarie entro dieci (dieci) giorni dall'avvenuta approvazione dell'atto. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dell'Unione l'atto di ratifica statutaria. Sarà cura del Segretario Generale provvedere alla stipula dell'atto pubblico di modifica, integrazione od abrogazione statutaria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ratifica da parte dell'Unione.

Con periodicità almeno biennale l'Assemblea Generale dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

#### Art. 45

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano le disposizioni del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

#### Art. 46

Entrata in vigore

Il presente Statuto esplica i propri effetti, dopo la stipula dell'Atto costitutivo e previa pubblicazione

per 30 (trenta) giorni consecutivi sul BURAS e all'Albo Pretorio di ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione.

(1350 gratuito)

Statuto per l'Ordinamento ed il Funzionamento della UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE.

CAPO I - Elementi costitutivi

#### Art. 1

(Natura dell'unione)

1. I Comuni di BOSA, FLUSSIO, MAGOMADAS, MODOLO, MONTRESTA, SAGAMA, SCANO MONTIFERRO, SENNARIOLO, SUNI, TINNURA e TRESNURAGHES, allo scopo di raggiungere il fine individuato nel protocollo di cooperazione, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267.

2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

#### Art. 2

(Denominazione e sede)

1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI DEL PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE.

2. L'Unione ha sede legale in Bosa

3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

#### Art. 3

(Finalità dell'Unione)

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L'Unione dei Comuni della PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società dello Stato; essa con riguardo alle funzioni esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Cagliari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.